

COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

CONVENZIONE PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2020/2023 DAL 01/05/2020 FINO AL 30/04/2023

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di aprile, presso la sede comunale, con la
presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge,

TRA

il **Comune di Ussassai**, con sede in Via Nazionale n. 120, (OG), codice
fiscale e partita IVA 00160240917, rappresentato dal Responsabile del
Servizio Finanziario, giusto decreto del Sindaco n.3 del 13.05.2019, **Oraziotti
Cinzia**, nata a Porto San Giorgio (AP) il 14/03/1972, cod. fiscale
RZTCNZ72C54G920G, che agisce esclusivamente in nome e per conto
dell'ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente *Ente*;

E

Il **Dott.Maurizio Gianni Pisu** nato a Lanusei il 23 aprile 1958 residente a
Girasole in Via Nazionale snc C.F. PSI MZG 58D23 E441F, P.IVA
00820230910 con studio professionale a Tortoli', in Via Vittorio Emanuele
n.9, di seguito denominato semplicemente *Revisore*;

PREMESSO CHE

- l'art. 16 del comma 25 del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14/09/2011
n. 148, stabilisce che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione
successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

nonché agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

- l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

- l'art 3 dei suddetti criteri stabilisce che: *"1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio Comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un*

nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”;

- con Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 del 11.02.2019 è stato approvato l'elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna per l'anno 2019;

- la predetta determinazione, come stabilito dalla medesima, è stata pubblicata sul Buras n. 9 del 21 febbraio 2019, parte prima e i nominativi inseriti nel suddetto elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali;

- con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 2236 del 24.09.2019, è stato aggiornato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2019;

- con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n.231 del 12/02/2020 è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2020;

- che la determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017 stabilisce che la

data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

- dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli Enti Locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

- con deliberazione C.C. n.7 del 20/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato nominato quale Revisore dei Conti del Comune di Ussassai per il triennio 2020/2023 il Dott. Maurizio Gianni Pisu.

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1

Il Comune di Ussassai affida al Dr. Maurizio Gianni Pisu, iscritto al n.431 dell'Albo degli esercenti la Professione – Sezione A Commercialisti, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari (Circoscrizione del Tribunale di Lanusei) dal 21 giugno 1995, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n.50 del 25.06.1999 con numero di iscrizione 80703, e all'Albo della Regione Sardegna n.62484, la revisione economico-finanziaria della gestione del Comune di Ussassai, ai sensi ed in conformità dell'articolo 234 e seguenti del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

L'incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 01/05/2020 al 30/04/2023 e può essere rinnovato una sola volta, in conformità alla

normativa vigente, previa espressa decisione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, per il tramite del Responsabile del Settore Economico-Finanziario.

Art. 4

Il revisore svolge le funzioni previste dalla legge, dall'articolo 239 del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità.

In particolare, il revisore:

a) collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) formula pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- strumenti di programmazione economico-finanziaria;

- proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

- proposte di ricorso all'indebitamento;

- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

Tali pareri sono espressi attraverso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del

servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs n. 267/2000, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto almeno quattro giorni prima della data prevista per l'approvazione. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) esegue le verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del T.U.E.L., entro il cinquantesimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento;

g) esegue le verifiche straordinarie di cassa di cui all'articolo 224 del T.U.E.L., con modalità da concordarsi con l'ente;

h) presenza, su richiesta del Sindaco, alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché ad altre sedute, per ragioni indicate dal Sindaco medesimo.

i) verifica il rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;

l) redige eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente;

m) cura tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 5

Il revisore viene revocato e decade dall'incarico se non per i motivi previsti dall'articolo 90 del regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 13.02.2004.

Art. 6

Il revisore, per l'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto, su richiesta, di ricevere l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti, così come copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell'ente.

Inoltre, al Revisore sono trasmessi:

a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della

	sana gestione finanziaria dell'ente;	
	b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza	
	di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.	
	Il revisore si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento di	
	contabilità dell'Ente ed in particolar modo gli articoli dal n. 87 al n. 94 che	
	normano il sistema dei controlli dell'Ente.	
	Art. 7	
	Per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività descritte al	
	precedente articolo 4, al revisore è riconosciuto, nel rispetto del decreto	
	Ministero interno del 21.12.2018:	
	- un compenso base annuo come da tab. A del DM 21.12.2018 € 3.180,00	
	- maggiorazione di cui al punto a) art.1 c.1 lett,a del D.M. 21.12.2018 € 318,00	
	-maggiorazione di cui al punto b) art.1 c.1 lett,b del D.M. 21.12.2018 € 318,00	
	TOTALE COMPENSO ANNUO LORDO € 3.816,00	
	Ai sensi dell'art.2 del citato D.M. i limiti massimi del compenso sono da	
	intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico	
	dell'Ente da specifiche disposizioni di legge e quindi, nel caso specifico si	
	impegnano altresì le somme per il pagamento dei contributi di cassa	
	previdenza (attualmente pari al 4% del compenso lordo) e l'IVA (attualmente	
	pari al 22% calcolata sul compenso più i contributi);	
	Al titolare dell'organo di revisione economico- finanziaria che ha la propria	
	residenza in altro Comune viene riconosciuto il rimborso delle spese di	
	viaggio effettivamente sostenute nella misura di 1/5 del costo della benzina	
	verde.	
	Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa presentazione di	
	8	

regolare fattura, al termine di ciascun semestre solare. Il periodo iniziale e quello finale dell'incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati e liquidati in ragione dell'effettiva durata dei periodi stessi. Parimenti saranno liquidate le spese di viaggio a seguito di espressa ed analitica nota.

Art. 8

L'ente si riserva di attribuire o richiedere lo svolgimento di ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo, sempre in conformità alla vigente normativa.

Art. 9

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Eventuali modifiche normative aventi efficacia sul presente contratto, dovranno essere concordate tra le parti, fatta salva la facoltà per entrambi di risolvere il rapporto giuridico in essere.

Art. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Ussassai, lì 30 aprile 2020

Il revisore

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.Maurizio Gianni Pisu

Rag. Cinzia Oraziotti